

IL PATRIMONIO STABILE

La presente comunicazione deve intendersi come la sintesi di una riflessione dottrinale più ampia fatta allo scopo di introdurre l'argomento che è oggetto di studio, cioè il *patrimonio stabile* di una persona giuridica pubblica canonica, categoria nella quale rientrano le associazioni pubbliche di fedeli *in itinere* - cioè in previsione di divenire istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica - gli stessi istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, le province o parti dell'istituto ad esse equiparate e i monasteri autonomi. Come è noto, i beni temporali appartenenti alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dal diritto universale nonché da propri statuti.

Il *patrimonio stabile* di una persona giuridica pubblica canonica consiste in un complesso di beni individuati dalla competente autorità ecclesiastica e soggetti ad una particolare disciplina giuridica.

Il concetto di *patrimonio stabile*, introdotto nel Codice di Diritto Canonico del 1983, rientra nel quadro delle innovazioni sistematiche e contenutistiche riguardanti i beni temporali.

Si tratta, tuttavia, di un istituto già noto alla precedente dottrina ed incorporato nella vigente legislazione. Infatti, anche se il Codice Piano Benedettino non parlava di *patrimonio stabile*, il can. 1530, §1 conteneva l'espressione "*Res ecclesiasticae immobiles aut mobiles, quae servando servasi possunt*".

La dottrina ha cercato di dare contenuto giuridico alla nuova locuzione di *patrimonio stabile* volgendosi anzitutto al can 1530 del Codice abrogato in quanto vi riconosce un parallelismo. Pur ammettendo con De Paolis che "*il can. 1530, §1, per precisare l'oggetto dei beni per sé inalienabili e quindi alienabili soltanto con una particolare procedura e, in particolare, con la licenza dell'autorità competente, usa una frase piuttosto difficile per la traduzione*" si deve riconoscere che il parallelismo non è estrinseco.

A partire da questa premessa, è possibile affermare che costituiscono una categoria particolarmente protetta - in forza della loro natura o della loro funzione o destinazione - tutti i beni immobili e, tra i beni mobili, quelli che possono - e quindi devono - essere conservati. Sulla medesima linea si muove anche Perlasca che traduce l'espressione del can. 1530 del Codice del 1917 nel senso di "*dotazione permanente di beni immobili e mobili che costituiscono il fondo economico necessario per sussistere e per agire*".

L'introduzione di tale concetto nel vigente Codice, come è dato leggere in *Communicationes*, è avvenuta non senza difficoltà, in quanto alcuni Consultori ritenevano che l'espressione *patrimonio stabile* non fosse rispondente alle dinamiche della moderna economia. Nel resoconto infatti si può leggere: "*Nonnulli crisim fecerunt de locutione "patrimonium stabile", quae apta erat condicionibus rerum praeteritorum, sed nostris temporibus non idonea videtur, attenta mobilitate et fluiditate oeconomiae hodiernae. Consultores autem concordant circa necessitatem ponendi aliquem limitem (...), quod fieri nequit nisi sumendo notionem aliquam conventionalem per verba "patrimonium stabile" indicatam*".

Considerando la realtà economia odierna, che conosce beni mobili che possono essere investiti in modo stabile e permanente, prendendo atto che i beni immobili non hanno più il rilievo avuto nel passato ed avendo presente che la distinzione tra beni mobili e immobili oggi non è facilmente determinabile in base ai soli criteri del Diritto Romano, la formula del can. 1530 del Codice del 1917 è stata sostituita con l'espressione *patrimonio stabile*.

Se il concetto è presente nel Codice di Diritto Canonico, la nozione di *patrimonio stabile*, non è espressamente definita nel Codice vigente, il che presuppone la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di beni legittimamente assegnati alla persona giuridica come dote permanente per agevolarne il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica.

Del patrimonio stabile parlava già la dottrina prima del Codice del 1983 come, per esempio, Tabera che lo definisce nei seguenti termini: *"Patrimonio stabile si considerano quei beni che costituiscono quasi la base del sostentamento della persona, come un capitale dei cui redditi essa deve vivere, e, di conseguenza, sono rivestiti di una relativa immutabilità: sono in un certo modo intangibili, non si possono consumare e si cerca di allontanare da essi ogni pericolo di perdita o di diminuzione"*.

In tempi più recenti alcuni autori, a nostro modesto avviso, si sono segnalati per aver offerto una certa descrizione - non definizione - utile per una maggiore comprensione della nozione di patrimonio stabile.

Per Rovera, costituiscono il patrimonio stabile *"i beni che (...) sono destinati a formare la dote permanente dell'ente, la quale, direttamente o indirettamente, consente all'ente stesso di raggiungere i propri fini"*.

López Alarcón, commentando il can. 1285, ha delineato il concetto di patrimonio stabile nel seguente modo *"Per patrimonio stabile si deve intendere l'insieme dei beni che costituiscono la base economica minima e sicura affinché possa sussistere la persona giuridica in modo autonomo ed esplicitare i fini e i servizi che le sono propri; non ci sono però regole assolute per fissare la nozione di stabilità di un patrimonio, poiché esso è delimitato in funzione non solamente della natura e della quantità dei beni, ma anche delle esigenze economiche che sono necessarie per il componimento dei fini, così come della situazione economica, stazionaria ed in espansione dell'ente nell'esercizio della sua missione"*.

Sulla medesima linea, Schouppe sottolinea che *"il patrimonio stabile è un'insieme di beni che gode di una certa immutabilità, in modo tale che un atto che lo modificasse sarebbe ritenuto di amministrazione straordinaria. La ragion d'essere di questi beni, legittimamente assegnati come dote permanente, è di assicurare un supporto finanziario stabile per garantire l'autosufficienza economica e la sopravvivenza dell'ente, così come per agevolare il conseguimento dei suoi fini propri"*.

In tema, Begus ritiene che *"se qualcosa si può dedurre dalla lettera dei canoni è che con l'aggettivo di stabile si chiarisce che si tratta di un insieme di beni non destinati alla gestione ordinaria della persona giuridica. Si è invece in presenza di beni mobili e immobili che non solo costituiscono la base economico finanziaria minima per la sussistenza autonoma della persona giuridica ecclesiastica, ma le consentono anche di attendere alle finalità e servizi che le sono propri"*.

Sono due i canoni del Codice di Diritto Canonico vigente - il can. 1285 e il can. 1291 - che riportano la locuzione *patrimonio stabile*.

Tale espressione appare, quasi di sfuggita, nel can. 1285 che recita: *"E' permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile"*. Si tratta di un canone, presente nel V libro del Codice, che si rivolge in modo diretto agli amministratori di beni ecclesiastici autorizzandoli, da una parte, a compiere atti di donazione, ma limitando gli stessi atti di donazione ai soli fini di carità e pietà cristiana e dei soli beni mobili che non appartengano al *patrimonio stabile*.

Questo primo canone, senza definire criteri di individuazione del patrimonio stabile, si limita a offrire un' indicazione sui beni che ne fanno parte, in quanto stabilisce che si tratta di beni di cui l'amministratore non può disporre, nemmeno per fini di

donazione. In questo canone viene introdotta però una esplicitazione - non presente nell'altro canone che parla del patrimonio stabile, il can. 1291 - che tra i beni del patrimonio possono esserci anche beni mobili.

In modo esplicito parla del *patrimonio stabile* il can. 1291, in riferimento agli atti di alienazione: *“Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto”*.

Anche il can. 1291 non dà una definizione di patrimonio stabile, ma la terminologia viene usata per precisare i beni per la cui alienazione si richiede, per la validità dell'atto, la licenza della competente autorità. Il canone, presupposta l'esistenza di tale patrimonio stabile, si preoccupa di precisare che questo è costituito da quei beni che devono essere assegnati al patrimonio stabile con un atto specifico. Si parla infatti di costituzione dei beni in patrimonio stabile *ex legitima assignatione*, un atto posto a norma di diritto, universale e/o particolare.

Mentre non ci sono indicazioni assolute circa l'entità e la tipologia dei beni da ascrivere al patrimonio stabile, la novità del Codice vigente sta nel disporre la necessità di un atto di assegnazione, a norma di legge. E' stato opportunamente sottolineato che *“per le persone giuridiche pubbliche canoniche dunque ci dovrebbe essere un atto che determini quali beni debbano costituire tale patrimonio. Si tratta, dunque, di una vera e propria categoria di beni, che deve essere individuata da parte della competente autorità ecclesiastica. L'appartenenza di questi beni al patrimonio stabile dipende dunque da un preciso atto giuridico”*.

L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il patrimonio. La nozione di *patrimonio stabile* tuttavia non coincide con quella di patrimonio della persona giuridica, in altre parole non tutti i beni di una persona giuridica sono beni appartenenti al patrimonio stabile, né può presumersi.

Anzi la presunzione è contraria, cioè che tutti i beni di una persona giuridica non sono beni appartenenti al *patrimonio stabile*, dal momento che si esige un preciso atto giuridico che sottragga tali beni alla libera disponibilità perché vengano assegnati al patrimonio stabile. Per le persone giuridiche pubbliche canoniche dunque ci dovrebbe essere un atto di legittima assegnazione che determini quali beni debbano costituire tale patrimonio.

Da quanto detto e avendo presente la normativa del Codice di Diritto Canonico, il patrimonio stabile può essere definito come quella parte di beni del patrimonio complessivo di una persona giuridica pubblica che, a seguito della legittima assegnazione, costituisce la base minima necessaria per la sussistenza economica della stessa persona e per la realizzazione dei suoi fini, tenuto conto delle sue circostanze particolari, e proprio per queste ragioni gode di una protezione speciale al momento della sua eventuale alienazione.

Sempre dal can. 1291 si deduce che per ogni persona giuridica pubblica canonica si dovrebbe individuare, nell'atto stesso della sua erezione oppure per mezzo di un atto specifico in un secondo tempo, un complesso di beni che costituisca il patrimonio stabile. In questo secondo caso, quando la legittima assegnazione avviene in un momento diverso dal tempo dell'erezione, trattandosi di un atto di particolare rilevanza ai fini dell'amministrazione, esso dovrebbe essere considerato atto di amministrazione straordinaria e quindi cadere sotto la norma del can. 1281.

Circa l'assegnazione di determinati beni al patrimonio stabile, così scrive De Paolis: *“Se è vero che è l'atto di legittima assegnazione quello che attribuisce i beni al patrimonio stabile,*

non si può dimenticare di rilevare: 1) che ogni persona giuridica ha un patrimonio stabile e che alcuni beni lo sono per loro natura, perché senza di essi la persona giuridica non avrebbe assolutamente i mezzi per i propri fini ; 2) che l'entità di tali beni va commisurata alla natura, ai fini e alle esigenze della stessa persona giuridica; 3) che determinati beni sono per natura loro indisponibili, pena il disfacimento della stessa persona giuridica e che quindi sono per natura parte del patrimonio stabile e che pertanto la legittima assegnazione risulta implicitamente da altri atti; 4) che non è lecito non fare tale assegnazione, al solo scopo di sfuggire alle prescrizioni della legge canonica sull'alienazione. Tali leggi infatti sono a protezione degli stessi beni e quindi a garanzia dei beni ecclesiastici”.

La citazione merita certamente maggiori considerazioni, che ci riproponiamo di approfondire in altra sede, mentre ora prestiamo la nostra attenzione all'affermazione in base alla quale vi sono beni che, per la loro stessa natura, appartengono al patrimonio stabile. Si tratta di quei beni che costituiscono un mezzo necessario affinché il soggetto giuridico possa raggiungere i fini istituzionali che gli sono propri.

Come si può agevolmente comprendere, quando si tratta di *patrimonio stabile*, non si tratta di garantire, attraverso una certa massa di beni, che la persona giuridica pubblica possa provvedere alla propria sussistenza ma piuttosto il rapporto beni-fini istituzionali della persona giuridica, in alte parole, si tratta di garantire alla persona giuridica pubblica la concreta possibilità di perseguire i fini per i quali è stata costituita.

La persona giuridica pubblica ha diritto ai beni in quanto ha dei fini ecclesiali da raggiungere pertanto, deve garantirsi i mezzi necessari e sufficienti per poterli attuare.

Benché non è fatto obbligo esplicito di un patrimonio stabile, implicitamente tale obbligo deriva da altre norme canoniche.

Il can. 114, §3 su questo punto è estremamente chiaro: *“L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito”.* Proprio per il fatto che si tratta di una finalità utile per la Chiesa, essa deve essere necessariamente perseguita mediante la predisposizione di mezzi adeguati.

Poiché Legislatore si è limitato a prevedere l'esistenza del patrimonio stabile, evitando prescrizioni minuziose, è lecito chiedersi in che modo la persona giuridica pubblica possa e debba individuare l'entità e la tipologia dei beni da ascrivere al patrimonio stabile.

Da quanto detto sopra riteniamo, con la dottrina prevalente, che i beni da costituire in patrimonio stabile devono essere dedotti sia dalla natura degli stessi, sia dai fini che il soggetto giuridico si propone di conseguire, sia dalle esigenze della stessa persona giuridica.

Solo a titolo di esempio, in genere si considerano patrimonio stabile:

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati *ex voto* alla persona giuridica.

Da quanto detto si ricava *“che il patrimonio stabile di una persona giuridica non deve essere formato in modo arbitrario, ma deve essere costituito da un insieme di beni che, in qualche modo, configurano l'ente stesso, i suoi fini istituzionali, le sue esigenze attuali, l'estensione e la tipologia delle sue attività, il numero delle persone che ne fanno parte”.*

Possiamo affermare che si tratta di beni che, in forza della loro natura o della loro funzione o della loro destinazione, sono collegati ai fini dell'ente e pertanto devono essere conservati.

In dottrina ci sono autori che invitano a tenere presenti anche fattori storico-culturali, che impongono di legare ad un determinato soggetto giuridico non solo dei beni immediatamente funzionali al sostentamento o al perseguimento delle proprie finalità, ma anche beni che appartengono alla sua storia e alle sue vicende costitutive.

Come è stato opportunamente sottolineato, la legittima assegnazione di un bene al *patrimonio stabile* può produrre effetti giuridici: *“Nel caso in cui, per esempio, l’assegnazione al patrimonio stabile viene effettuata nell’atto di erezione della persona giuridica, potrebbe anche verificarsi un passaggio di proprietà di beni mediante assegnazione al nuovo soggetto giuridico: in tal caso si dovrà provvedere che anche le formalità previste dal diritto civile vigente nel luogo siano rigorosamente osservate. Può tuttavia accadere che l’autorità competente semplicemente ascriva al patrimonio stabile un bene o un insieme di beni che già appartengono alla persona giuridica. In entrambi i casi i beni acquistano una particolare stabilità”,* che non significa inalienabilità in senso assoluto.

Il Legislatore già nel Codice piano benedettino non usava il termine inalienabilità. Se nelle antiche codificazioni e nei commentari prima del Codice del 1917 si trova il titolo *De bonis ecclesiasticis non alienandis*, nel Codice di Diritto Canonico del 1917 l’alienazione è posta tra i contratti, indicando i casi in cui è possibile l’alienazione.

Patrimonio stabile tuttavia non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l’eventuale trasformazione e perfino l’alienazione. Detto *patrimonio* infatti, pur non essendo immobile in senso assoluto, tuttavia è *stabile* perché stabilizzato, cioè ben individuato e ben protetto, e quindi, in qualche modo immobilizzato, anche se tale situazione non è per forza assoluta o irreversibile. La legge prevede infatti che, in presenza di cause proporzionate e con precise modalità, il bene appartenente al patrimonio stabile possa essere alienato.

Ulteriore punto da considerare è se l’assegnazione di un determinato bene o di un insieme di beni al patrimonio stabile sia un atto obbligatorio, dal momento che non unanime consenso tra gli autori.

De Paolis e Schoupe, a titolo di esempio, si pongono su due posizioni distinte. De Paolis sostiene che: *“non è fatto obbligo esplicito di un patrimonio stabile. Ma implicitamente un tale obbligo deriva da altre norme canoniche. Così il can. 114 (...). I can. 319 dà come scontato che la persona giuridica pubblica abbia dei beni che non esauriscono la sua funzione per le spese della vita quotidiana ordinaria. Ma soprattutto è riconosciuto ad ogni persona giuridica il diritto ad avere beni per il raggiungimento dei propri fini, che sono sempre fini ecclesiali (cann. 1254-1255)”* mentre Schoupe non insiste su l’obbligatorietà dell’assegnazione.

In forza di tale obbligo - anche se implicito - parte della dottrina ritiene che il *patrimonio stabile* debba essere costituito per ogni persona giuridica pubblica canonica, pertanto se ne è mancata la costituzione diventa necessario provvedere.

Circoscrivere ed identificare il patrimonio stabile è utile per conoscere quali beni della persona giuridica pubblica debbano essere particolarmente protetti, al fine di agevolare il compito dell’amministratore e di colui al quale compete la vigilanza, permettendo di comprendere quali autorizzazioni chiedere o concedere.

“L’effetto primario dell’attribuzione del patrimonio stabile non è solo formale, ma permette di individuare dei beni da preservare con particolare attenzione ed avere una chiara percezione della consistenza del patrimonio da amministrare. Bisogna avere ben chiaro che i beni temporali non sono parte del patrimonio stabile perché oggetto di attenzione, ma devono essere oggetto di attenzione proprio perché sono parte del patrimonio stabile”.

Dal momento che nel can. 1291 si sottolinea la rilevanza della legittima assegnazione perché un bene possa far parte del *patrimonio stabile* di una persona giuridica,

diventa perciò opportuno che ogni persona giuridica pubblica canonica disponga dell'elenco dei beni costituenti il proprio *patrimonio stabile* e si adoperi a rendere pubblici, con atti valevoli anche nel diritto civile, l'atto della legittima assegnazione e i beni legittimamente assegnati.

Pertanto il principio dell'appartenenza implicita al patrimonio stabile di un bene o di un insieme dei beni a motivo della loro stessa natura, suggerito da una parte della dottrina, in questo settore non può rappresentare la regola ma, al massimo, un'eccezione.

Il Legislatore ha cercato con l'istituto del *patrimonio stabile* di garantire non solo la conservazione dei mezzi per la sussistenza persona giuridica pubblica canonica, ma anche di garantire l'effettivo perseguimento dei fini istituzionali.

Le associazioni pubbliche di fedeli *in itinere*, gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica sono sollecitati ad attuare questi intendimenti del Legislatore, declinandoli in ragione delle concrete situazioni di ogni singola persona giuridica pubblica canonica, definendo il patrimonio stabile in conformità alla sua realtà economica, finanziaria e pastorale.

La legittima assegnazione al *patrimonio stabile* di determinati beni, mobili ed immobili, l'effettiva protezione giudica di tale patrimonio, le condizioni per l'eventuale alienazione, devono essere regolate mediante norme proprie, emanata dalla competente autorità interna dell'istituto, tenuto conto delle norme universali.

Sebastiano Paciolla o. cist.